

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1720

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA, GIANOTTI e NERLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1993

---

Modifica dell'articolo 86, comma 3, del nuovo codice  
della strada

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 86, comma 3, del nuovo codice della strada punisce i conducenti di taxi che non ottemperano alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza non solo applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila, ma prevedendo anche l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza.

Orbene, la previsione in questione appare eccessiva e sproporzionata nella parte in cui punisce addirittura con il ritiro della carta di circolazione e della licenza ogni violazione delle norme in vigore. Infatti, l'espressione generica «norme in vigore» comprende anche violazioni di norme di rango inferiore a quelle di legge, inclusi, tra l'altro, i regolamenti comunali. Da qui la sproporzione della sanzione: i regolamenti comunali, infatti, risalgono spesso agli inizi del secolo e prevedono fattispecie del tutto

superate dalla prassi, quali, tra l'altro, l'obbligo per i conducenti di taxi di indossare una divisa oppure, con prescrizioni assolutamente generiche, l'obbligo di mantenere le autovetture «nel dovuto stato di conservazione o di decoro».

La modifica che si propone con il presente disegno di legge ha lo scopo di ridimensionare quindi l'eccessività della sanzione rispetto all'infrazione, limitando l'irrogazione della pena accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza alla violazione di norme aventi valore di legge (leggi dello Stato o delle regioni).

Pertanto, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni dei regolamenti comunali, si applicherà, ferme restando le sanzioni previste negli stessi regolamenti comunali, solo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 86 del nuovo codice della strada.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 86, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila. In caso di violazione di norme di legge, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI».